

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28-XI-2007

**recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia)
per il periodo di programmazione 2007-2013**

CCI2007IT06RPO016

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni relative all'elaborazione dei programmi di sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi di sviluppo rurale il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del medesimo regolamento e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005².
- (3) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale e con il suddetto regolamento.
- (4) Il 2 luglio 2007, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione il programma di sviluppo rurale per la Regione Sardegna. A seguito delle discussioni intercorse tra la Commissione e le autorità italiane, una versione definitiva del programma di sviluppo rurale è stata inviata alla Commissione il 16 novembre 2007. Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ed include gli elementi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, in particolare una descrizione degli assi e delle misure proposte per l'attuazione del programma nonché un piano di finanziamento globale, inclusivo di una tabella che riporta, da una parte, il contributo totale del FEASR, previsto per ogni

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8)

² GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 3)

anno, coerentemente con il quadro finanziario per il periodo di cui sopra, e, dall'altra, il contributo comunitario totale preventivato per l'intero periodo di programmazione, il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse e gli importi assegnati all'assistenza tecnica. Le spese transitorie connesse a regimi di aiuto esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio³ sono inserite nelle suddette tabelle, in conformità al regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005⁴.

- (5) A norma dell'articolo 70, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per ciascun asse è fissato il contributo comunitario al programma, calcolato in percentuale della spesa pubblica ammissibile, secondo il tasso di partecipazione stabilito per ciascun asse contenuto nel programma approvato e per la relativa componente di assistenza tecnica.
- (6) L'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa il periodo di ammissibilità delle spese sostenute dall'organismo pagatore del programma di sviluppo rurale.
- (7) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non ancora approvati che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato CE.
- (8) In conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno da parte del FEASR è coerente con le attività, le politiche e le priorità della Comunità, con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca. I criteri che permettono di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari sono illustrati nel programma in conformità all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tale coerenza deve essere assicurata durante l'intero processo di attuazione del programma. In conformità all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma include in via eccezionale misure che rientrano nel campo d'applicazione dei regimi di aiuto previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, nel programma sono specificati i settori interessati nonché i criteri e le disposizioni amministrative che gli Stati membri intendono applicare per tali eccezioni.
- (9) In conformità all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma. Dette norme obbligatorie non sono approvate dalla Commissione e non sono pertanto soggette alla presente decisione.

³ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1)

⁴ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna, inviato alla Commissione nella sua versione definitiva il 16 novembre 2007, è approvato.

Articolo 2

1. Le spese pubbliche finalizzate ad attuare il programma di sviluppo rurale ammontano a 1.252.840.909 euro per l'intero periodo e il contributo massimo da parte del FEASR è di 551.250.000 euro.
2. Il piano di finanziamento del programma di sviluppo rurale figura nell'allegato.

Articolo 3

Sono ammissibili al finanziamento gli importi effettivamente versati dall'organismo pagatore del programma fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Tuttavia sono ammissibili anche le spese sostenute fra il 16 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006 dagli organismi pagatori riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁵.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 28-XI-2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁵ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1

ALLEGATO

Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale FEASR	80.818.000	80.342.000	77.934.000	79.011.000	78.153.000	77.795.000	77.197.000

Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1	350.795.455	44%	154.350.000
Asse 2	701.590.909	44%	308.700.000
Asse 3	18.000.000	44%	7.920.000
Asse 4	169.926.136	44%	74.767.500
Assistenza tecnica	12.528.409	44%	5.512.500
Totale	1.252.840.909	44%	551.250.000